



ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N° 15 DEL 13/03/2019**

OGGETTO: IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2019

L'anno **2019**, addì **tredici** del mese di **Marzo** alle ore **20:30**, nella Sala delle Adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto.

All'appello iniziale risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
MAMMI ALESSIO	X		SOLUSTRI CRISTINA	X	
MONTANARI CORINNA	X		BATTISTINI MANUEL		X
GHIRRI ALBERTO	X		SANSIVERI ROBERTO	X	
CAFFETTANI MATTEO	X		DIACCI ELENA		X
MEGLIOLI PAOLO	X		BEGHI DAVIDE		X
SCIANTI GIORGIA		X	CAMPANI MASSIMILIANO	X	
MONTI LUCA	X		SPALLANZANI TIZIANA	X	
MARZANI GIULIA	X		FERRI CHIARA	X	
GALLINGANI MARCELLO		X			

Presenti: 12 Assenti: 5

Partecipa alla seduta il Segretario generale **Dott. Rosario Napoleone**.

Il Presidente Del Consiglio **Matteo Caffettani**, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

Sono presenti all'appello iniziale **11 consiglieri e il Sindaco**

Sono presenti gli Assessori: Marco Ferri, Matteo Nasciuti ed Elisa Davoli.

Si dà atto che alla **presente deliberazione** i Consiglieri **presenti sono 12 e il Sindaco** in quanto entra Marcello Galligani;

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 15 DEL 13/03/2019

OGGETTO: IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC);
- la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti-TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sopracitata, precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- l'art. 1, comma 702, della medesima legge, conferma con riferimento alla IUC la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, degli enti locali di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;
- l'art. 52 del d.lgs. 446/1997 sopra citato attribuisce ai comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
- l'Imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 che disciplina l'Imposta comunale sugli immobili;

...
RICHIAMATA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), che contiene diverse disposizioni in materia di I.M.U., in particolare:

- l'art. 1, c. 13, lettera a), stabilisce che sono esenti dall'I.M.U. i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- l'art. 1, c. 10, prevede che la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione

principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

- l'art. 1, c. 53, prevede che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%;
- l'art. 1, c. 21, stabilisce che a decorrere dal 01 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

PRESO atto che:

- l'art. 13, comma 6, del d.l. 201/2011, fissa l'aliquota di base dell'imposta nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del d.l. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge 147/2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 708, della legge 147/2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- l'art. 2, comma 2, del d.l. 30 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dispone che, a decorrere dall'anno 2014 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 10, del d.l. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

PRESO atto che:

- l'art.1, comma 380, lettera f), della legge 228/2012 stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- l'art.1, comma 380, lettera g), della legge 228/2012 dispone che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.5/DF del 28 marzo 2013 precisa che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità sopra citata, i comuni, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono intervenire solo aumentando l'aliquota standard dello 0,76% mentre si deve ritenere preclusa la possibilità di ridurla; la risoluzione precisa, altresì, che nel caso in cui il Comune deliberi, per questa categoria di fabbricati, un'aliquota superiore, il maggior gettito IMU è destinato al comune stesso;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha soppresso il Fondo Sperimentale di riequilibrio di cui all'art.2 del D.Lgs. 23/2011, istituendo, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale alimentato da una quota dell'Imposta Municipale propria di spettanza dei comuni con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate-Struttura di gestione degli F24;

DATO atto che l'art. 13, comma 6, del d.l. 201/2011 prevede che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RICHIAMATO l'art. 1, c. 26, della L. n. 208/2015- Legge di Stabilità - sopra richiamata che prevede che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle Leggi Regionali e delle Deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei Tributi e delle Addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

RICHIAMATI :

- l'art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 232 del 11/12/2016, (legge di Stabilità 2017)
- l'art. 1, comma 37 della Legge n. 205 del 27/12/2017, (legge di Stabilità 2018)
i quali hanno prorogato anche per le annualità 2017 e 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e degli enti locali già previsto per le annualità 2016;

PRESO ATTO che per l'anno 2019 non è stato prorogato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, come previsto per gli anni 2016/2017/2018, ma che nonostante ciò non è intenzione di questa Amministrazione aumentare le aliquote Imu da applicare nell'anno 2019;

PREMESSO che l'articolo 172 del Testo unico stabilisce che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: "... *omissis... e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi... omissis...*";

PRESO atto:

- a) del dettato dell'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 (Legge Finanziaria 2002), ove il legislatore prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi;
- b) del dettato dell'art.1, comma 169, della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ove il legislatore conferma che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI:

- a) l'art.151, comma 1, del Testo unico il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, ma che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- b) il Decreto del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, che differisce al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021;
- c) il Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, che differisce ulteriormente al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021;

RITENUTO opportuno confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria, stabilite per l'anno 2015 e già riconfermate negli anni 2016, 2017 e 2018 :

- **ALIQUOTA 6 per mille** per le abitazioni principali di categoria A/1 A/8 e A/9 e per le relative pertinenze (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);
- **ALIQUOTA 7,6 per mille** per i fabbricati del gruppo catastale "D" (esclusi i D5 a cui si applica l'aliquota ordinaria) indipendentemente dal fatto che siano utilizzati dai proprietari, vuoti o affittati;
- **ALIQUOTA 7,6 per mille** ai fabbricati appartenenti alle categorie catastali "C/1" e "C/3", purché non affittati e utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale. Se tale requisito non è rispettato si applica l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille;
- **ALIQUOTA 8,6 per mille** per le unità immobiliari di tipologia abitativa e relative pertinenze locati a canone concordato sulla base di accordi territoriali ai sensi della L. 431/1998;
- **ALIQUOTA ORDINARIA del 10,6** per mille per tutti i tipi di immobili ad eccezione dei fabbricati di cui ai punti sopra indicati ;

RITENUTO opportuno confermare la detrazione per abitazione principale di cui all'art.13, comma 10, del d.l. 201/2011 per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2018 di seguito riepilogata per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

PRESO ATTO CHE l'art. 13, comma 15, del d.l. 201/2011 sopra citato dispone che:

- a) a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
- b) il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. 446/1997;

RICHIAMATI:

- a) l'art. 13-bis del d.l. 201/2011, in base al quale a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale propria, devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nell'apposito sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. n.360/1998 e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della seconda rata dell'imposta è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio della deliberazione per la pubblicazione entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- b) la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 24674 dell'11 novembre 2013, in cui si ribadisce che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del d.lgs. 446 del 1997 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del d.l. 201/2011;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Dirigente del Settore II "Bilancio e Finanza" dr. ssa Ilde De chiara in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario dr.ssa Ilde De Chiara in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis del DL 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico finanziaria espresso in data 14/02/2019 (*Allegato A*);

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale, Matteo Caffettani che comunica che il presente argomento, punto nr. 5 dell'Odg, sarà trattato congiuntamente ai punti, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dello stesso odg, mentre le votazioni avverranno separatamente:

PUNTO 6:

"Tasi- Tributo per i Servizi Indivisibili - Determinazione delle aliquote per l'anno 2019"

PUNTO 7:

"Tari - Tassa sui Rifiuti - Approvazione del "Piano Economico Finanziario per l'anno 2019"

PUNTO 8:

"Tari - Tassa sui Rifiuti - Approvazione delle "Tariffe per le Utenze Domestiche e non Domestiche per l'anno 2019"

PUNTO 9:

"Verifica quantità/qualità di aree e fabbricati da destinarsi a residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di proprietà"

PUNTO 10:

“Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP.) 2019-2021”

PUNTO 11:

“Approvazione del Bilancio di Previsione 2019 -2021 e relativi allegati”

UDITA la relazione del Sindaco, Alessio Mammi, e gli interventi dei consiglieri e assessori così come riportato nel testo della trascrizione del dibattito di cui copia agli atti;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Matteo Caffettani pone in votazione il presente punto (nr.5) all'ordine del giorno

CON VOTI espressi in forma palese:

favorevoli n. 11;

contrari n. 02 (consiglieri Sansiveri Roberto e Massimiliano Campani– MoVimento 5 Stelle);

astenuti n. 00;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI CONFERMARE** per l'anno 2019 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale propria - IMU - , stabilite per l'anno 2018 :

<p>ALIQUOTA ABITAZIONI PRINCIPALI : di categoria A1, A/8, A/9 e relative pertinenze.</p> <p>Si intende per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.</p> <p>DETRAZIONE</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;</p>	<p>6 per mille</p>
<p>ALIQUOTA AGEVOLATA:</p> <p>- per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale del gruppo D, ad eccezione dei fabbricati della categoria D 5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione) a cui si applica l'aliquota ordinaria;</p> <p>- per fabbricati appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3, purché non affittati e utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale .</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti, per i soli fabbricati C/1 e C/3, dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando</p>	<p>7,6 per mille</p> <p>7,6 per mille</p>

<p>e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2019. La dichiarazione presentata ha valore fin tanto che permangono le condizioni autocertificate.</p>	<p>8,6 per mille</p>
<p>ALiquota AGEVOLATA Unità Immobiliare di tipologia abitativa e relative pertinenze locati a canone concordato sulla base di accordi territoriali ai sensi della L. 431/1998</p>	
<p>ALiquota ORDINARIA: IMMOBILI ABITATIVI</p> <p>Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 affittate con regolare contratto registrato a canone libero o patti in deroga, a quelle che rimangono vuote e a quelle a disposizione del proprietario . L'aliquota si applica anche ai fabbricati abitativi concessi in comodato gratuito Inoltre l'aliquota si applica alle pertinenze delle abitazioni sopra richiamate (C/6, C/7,C/2).</p> <p>COMODATO GRATUITO L'aliquota si applica agli immobili abitativi concessi in uso gratuito Qualora l'immobile abitavo, escluso A/1, A/8 e A/9, sia concesso in uso gratuito tra parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli) e RICORRANO tutti i requisiti richiesti dalla <u>Legge di Stabilità 2016, at. 1, c 10, citato nelle premesse della deliberazione, ossia :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • registrazione del contratto; • utilizzo da parte del comodatario dell'immobile come abitazione principale; • possesso da parte del comodante di massimo 2 unità abitative e relative pertinenze, nello stesso Comune, di cui una utilizzata dal medesimo come abitazione principale e l'altra concessa in comodato al genitore o al figlio; • possesso da parte del comodante di altri immobili purché non abitativi ; <p>il comodante applicherà all'immobile abitavo e alle pertinenze concesse in comodato l'aliquota ordinaria e potrà ridurre del 50 % la base imponibile di tali unità immobiliari (immobile abitativo oltre alle pertinenze nella misura massima di un C/6 , un C/2 e un C/7). La sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'agevolazione dovrà essere autocertificata dal soggetto passivo mediante la compilazione di un'apposita modulistica da consegnare all'ufficio tributi entro il 31/12/2019. A pena di decadenza gli immobili oggetto del comodato gratuito agevolato dovranno essere dichiarati nella denuncia IMU 2019 .</p>	<p>10,6 per mille</p> <p>10,6 per mille</p>
<p>AREE EDIFICABILI</p>	<p>10,6 per mille</p>
<p>TERRENI AGRICOLI</p>	<p>10,6 per mille</p>
<p>ALTRI IMMOBILI La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali: A/10 Uffici e studi privati C/1 Negozi e botteghe, ad eccezione delle unità immobiliari aventi i requisiti agevolativi riportati per l'aliquota dell'7,6 per mille C/2 Magazzini e locali di deposito, purché non di pertinenza di abitazioni principali o di immobili locati con contratto concordato (L. 431/1998) C/3 Laboratori per arti e mestieri, ad eccezione delle unità immobiliari aventi i requisiti agevolativi riportati per l'aliquota dell'7,6 per mille</p>	<p>10,6 per mille</p>

C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi	
C/6 garage, purché non di pertinenza di abitazioni principali o di immobili locati con contratto concordato (L. 431/1998)	
C/7 Tettoie chiuse o aperte, purché non di pertinenza di abitazioni principali o di immobili locati con contratto concordato (L. 431/1998)	
Immobili di categoria B	
D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazione	

3. **DI CONFERMARE** per l'anno 2019 la detrazione per abitazione principale di cui all'art. 13, comma 10, del d.l. 201/2011 per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria vigenti nell'anno 2012 di seguito riepilogata: *“per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;
4. **DI DARE ATTO** che le aliquote e detrazioni sopra riportate, ai sensi della L. 296/2006, art. 1, comma 169, decorrono dal 1° gennaio 2019;
5. **DI DARE ATTO** che l'obbligo di invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, sarà assolto, con la trasmissione per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Portale del Federalismo fiscale, come precisato dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 24674 dell'11 novembre 2013;
6. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto deliberativo al Responsabile del Servizio Tributi per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in materia.

SUCCESSIVAMENTE stante l'urgenza e la necessità con voti espressi in forma palese:

favorevoli n. 11;
 contrari n. 02 (consiglieri Sansiveri Roberto e Massimiliano Campani– MoVimento 5 Stelle);
 astenuti n. 00;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000 n 267.

AI SENSI degli art. 54 – 55 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati e la loro trascrizione dattiloscritta viene depositata agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale quale verbale di seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Del Consiglio

Matteo Caffettani

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale

Dott. Rosario Napoleone

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)